



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

**VADEMECUM**  
**Misure di sicurezza**  
**Qualità\_Clienti\_Dipendenti**  
**SETTORE AGRO ALIMENTARE**

**20 aprile 2020**



## Sommario

• Covid-19 Protocollo 14 marzo 2020 per la sicurezza nelle aziende .....	1
• DPCM 10 APRILE 2020 - Misure igienico sanitarie.....	4
• DPCM 10 APRILE 2020 - Misure per gli esercizi commerciali .....	6
• INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA – 8 APRILE 2020 .....	7
Qual è il rischio di infezione da COVID-19 da prodotti alimentari? .....	8
Qual è il rischio di contrarre COVID-19 dagli imballaggi alimentari? .....	8
Cosa succede se un dipendente di un'azienda alimentare è infettato da COVID-19?.....	9
L'operatore del settore alimentare può chiedere garanzie ai propri fornitori?.	10
Il limite agli spostamenti e ai controlli, pregiudica la sicurezza degli alimenti in generale? .....	10
Gli obblighi del datore di lavoro verso i propri dipendenti .....	11
Doveri del consumatore.....	11
Consigli di buone pratiche per gli operatori del settore alimentare .....	13
e per chi manipola alimenti .....	13
• Ministero della Salute – circolare 9 aprile 2020 .....	17
Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.....	17
ALLEGATO 1.....	17
DG SAN SICUREZZA DEGLI ALIMENTI.....	24
• Rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari circolare Ministero della salute 14 aprile 2020 .....	25
• REGOLAMENTO (UE) 2020/466 del 30 marzo 2020 .....	26
In vigore dal 1° aprile 2020 e si applica fino al 1° giugno 2020.....	26
TESTO DEL REGOLAMENTO .....	27

## Covid-19 Protocollo 14 marzo 2020 per la sicurezza nelle aziende

**Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende grazie a un protocollo raggiunto sabato 14 marzo 2020, tra sindacati e imprese in accordo con il Governo. Il documento consiste in 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro. Eccoli in sintesi.**

- **Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5**

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

- **Controlli all'ingresso**

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

- **Limitare i contatti con i fornitori esterni**

Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori.

- **Pulizia e sanificazione**

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

- **Igiene delle mani**

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

- **Mascherine e guanti**

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.

- **Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)**

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

- **Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working**

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

- **Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni**

Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

- **Ammortizzatori sociali e ferie**

Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

- **Stop trasferte e riunioni**

Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).

- **Orari ingresso-uscita scaglionati**

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

- **Gestione di un caso sintomatico**

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.

## DPCM 10 APRILE 2020 - Misure igienico sanitarie

### Allegato 4 DPCM 10 APRILE 2020

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Ministero della Salute

## DPCM 10 APRILE 2020 - Misure per gli esercizi commerciali

### Allegato 5 DPCM 10 APRILE 2020

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



## INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA



### **DIREZIONE-GENERALE PER SALUTE E LA SICUREZZA ALIMENTARE 8 APRILE 2020**

Dove non è possibile mantenere una distanza di sicurezza tra le persone, si raccomanda di mettere uno schermo di vetro o plexiglass tra cassieri e clienti (ad esempio presso i banchi di cassa) perché incoraggia l'uso dei pagamenti con carta di debito/credito, preferibilmente senza contatto, invece di contanti.

Come richiesto da molte autorità, bisogna garantire una distanza fisica sicura tra le persone come consigliato dalle autorità sanitarie pubbliche, per esempio **segnando il pavimento a determinati intervalli e limitare il numero di persone presenti nel proprio negozio allo stesso tempo**. Le aziende possono anche consigliare ai consumatori di utilizzare carrelli della spesa per mantenere tale distanza.

**Le degustazioni di cibo per le campagne promozionali dovrebbero essere evitate.**

Se le forniture lo consentono, si può considerare di mettere a disposizione dei propri clienti, un disinfettante per le mani o salviette disinfettanti all'ingresso e/o distribuire guanti monouso quando le persone hanno bisogno di toccare prodotti alimentari non confezionati nei negozi (es. frutta o verdura).

**Quando le aziende alimentari forniscono misure igienico-sanitarie, devono insistere affinché i clienti ne facciano uso e, nel caso di guanti monouso, che siano smaltiti in modo appropriato.**

Se utilizzati correttamente, i guanti contribuiscono anche a proteggere frutta e verdura dalla contaminazione da parte dei clienti. In Italia l'uso di guanti monouso nelle aree frutticole e vegetali del supermercato è in vigore da tempo.

### Qual è il rischio di infezione da COVID-19 da prodotti alimentari?

Nonostante l'ampia portata della pandemia, non vi è alcuna relazione di trasmissione di COVID-19 attraverso il consumo di alimenti fino ad oggi. Pertanto, come affermato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare\*, non vi è alcuna prova che gli alimenti rappresentino un rischio per la salute pubblica in relazione al COVID-19. **La modalità principale di trasmissione del COVID-19 attraverso il contatto con le goccioline del respiro che le persone infette possono diffondere attraverso:**

- **la saliva, tossendo e starnutando**
- **i contatti diretti personali**
- **le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.**

\*<https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-snostrociclo-o-trasmissione>

### Qual è il rischio di contrarre COVID-19 dagli imballaggi alimentari?

Anche se, secondo uno studio recente(1), **l'agente eziologico della Covid-19 (SARS-CoV-2) sopravvivrebbe fino a 24 ore sul cartone e anche diversi giorni su superfici dure come l'acciaio e la plastica in condizioni sperimentali** (ad esempio in ambiente con umidità relativa e temperatura controllate), **non esistono prove che dimostrino la trasmissione dell'infezione da confezioni contaminate esposte a diverse condizioni e temperature ambientali.**

Di fronte alle preoccupazioni che il virus presente sulla cute possa riuscire a entrare nel sistema respiratorio (ad esempio attraverso il contatto delle mani con il volto), **le persone, compresi i consumatori, che maneggiano gli imballaggi dovrebbero rispettare gli orientamenti delle autorità sanitarie pubbliche in materia di buone pratiche igieniche, che comprendono il lavaggio frequente ed efficace delle mani.**

(1) <https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973?articleTools=true>

(2) <https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-snostrociclo-o-trasmissione>

## Cosa succede se un dipendente di un'azienda alimentare è infettato da COVID-19?

Nell'industria di trasformazione alimentare sono stati introdotti protocolli specifici per tutelare la salute dei dipendenti. Queste **misure, che integrano le consuete pratiche in materia di igiene alimentare e sicurezza dei lavoratori** e si adattano a quanto è possibile fare concretamente, comprendono:

- **il distanziamento sociale sul luogo di lavoro,**
- **pannelli in plexiglas se non è possibile assicurare il distanziamento,**
- **l'assenza di contatti tra i camionisti e l'impianto alimentare,**
- **una maggiore disponibilità di disinfettanti per le mani,**
- **il lavoro a turni in modo che nell'impianto non sia presente un numero di addetti superiore a quello strettamente necessario**
- **oppure, se possibile, il telelavoro.**

**In base alle raccomandazioni speciali attualmente in vigore per la Covid-19, chiunque presenti sintomi riconducibili alla Covid-19 è tenuto a restare a casa per prevenire la diffusione del virus.**

Anche per quanto riguarda le persone che potrebbero essere infette pur non essendo (ancora) malate (portatori asintomatici del virus), la normativa vigente riduce al minimo il rischio che particelle virali vengano a contatto con i prodotti alimentari, poiché tutti coloro che lavorano in locali per il trattamento di alimenti devono mantenere un alto livello di igiene personale indossando tra l'altro indumenti idonei, puliti e, se necessario, protettivi e applicando sempre le buone pratiche igieniche (lavandosi regolarmente le mani ed evitando comportamenti non igienici, come starnuti o colpi di tosse, durante la produzione o la manipolazione degli alimenti, ecc.).

**Tutto induce a ritenere che le attuali misure di sanificazione siano efficaci nei confronti della Covid-19 come nei confronti di altri rischi microbiologici<sup>4</sup>. Le imprese alimentari dovrebbero inoltre mettere in atto, se del caso, ulteriori misure di sanificazione sulla base del rischio, tanto più quando un dipendente risulti positivo al virus. Queste misure, unite al fatto che gli alimenti non sono, per quanto si sappia, una fonte di trasmissione, forniscono garanzie della sicurezza della produzione alimentare.**

1. [https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS\\_CoV\\_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26\\_0.pdf](https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf)

### **Come operatore del settore alimentare posso chiedere garanzie ai miei fornitori?**

Una certificazione "senza virus" non può essere giustificata in quanto non vi è alcuna prova che il cibo rappresenti un rischio per la salute pubblica in relazione al COVID-19. Qualsiasi richiesta di tali garanzie è quindi sproporzionata e di conseguenza non accettabile.

### **La chiusura totale ( lockdown) può limitare i controlli sull'applicazione dell'igiene nelle aziende alimentari. Ciò pregiudica la sicurezza degli alimenti in generale?**

I controlli ufficiali rientrano nell'ambito di una filiera alimentare sicura; tuttavia **non si ritiene che le limitazioni attuali (compreso il possibile rinvio, basato sul rischio, di alcune attività di controllo ufficiale) incidano sulla sicurezza alimentare, che dipende prima di tutto dall'impegno di tutti gli attori della filiera, dal produttore al consumatore, con la responsabilità principale in capo agli operatori del settore alimentare.** La sicurezza alimentare è conseguita soprattutto attraverso misure preventive (buone pratiche igieniche). **Gli operatori del settore alimentare devono dimostrare la costante applicazione di queste misure preventive durante la produzione alimentare e la loro efficacia mediante controlli e analisi dei processi produttivi e degli alimenti (si tratta dei cosiddetti "controlli degli operatori stessi").** Le autorità preposte alla sicurezza alimentare provvedono a loro volta alle relative ispezioni. La chiusura totale, anche nei casi in cui può incidere sulle modalità dei controlli ufficiali, non compromette la sicurezza degli alimenti prodotti.

**A tale proposito, la Commissione ha adottato un regolamento (vedere pag.26) che consente agli Stati membri di svolgere azioni di controllo in modo compatibile con le restrizioni di movimento per limitare la diffusione del COVID-19, in base ad adeguate garanzie, in modo da non compromettere la sicurezza alimentare. Queste misure si applicano per due mesi e saranno poi riesaminate, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri**

### **Gli obblighi del datore di lavoro verso i propri dipendenti**

**La legislazione dell'UE in vigore sulla sicurezza alimentare impone a tutti gli operatori del settore alimentare di garantire che i dipendenti adottino misure igieniche adeguate.** Questo include il lavaggio frequente delle mani con sapone. L'ulteriore disinfezione, se necessaria, deve essere eseguita in base all'obiettivo perseguito.

**In caso di carenze, le autorità locali preposte alla sicurezza alimentare considereranno queste situazioni caso per caso e potranno aiutare le imprese a trovare soluzioni alternative sicure in modo che la sicurezza alimentare continui a essere garantita. Esempi in tal senso sono l'impiego di prodotti alternativi o il ricorso al lavaggio più frequente delle mani con sapone.**

**Gli operatori del settore alimentare devono formare i dipendenti su come utilizzare correttamente le attrezzature di protezione personale e ricordare loro quanto sia importante seguire le istruzioni sull'igiene personale e le distanze sociali durante le pause di lavoro.**

### **Doveri del consumatore**

Anche i consumatori dovrebbero svolgere il loro ruolo. Come buona pratica igienica generale, **i clienti nei negozi non dovrebbero maneggiare cibo diverso da quello che intendono acquistare**, in modo da evitare di contaminarlo con qualsiasi agente patogeno che può essere presente sulle loro mani.

## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**

**Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi**

**0**  
Bagna le mani con l'acqua

**1**  
applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

**2**  
friziona le mani palmo contro palmo

**3**  
il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

**4**  
palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

**5**  
dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

**6**  
frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

**7**  
frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

**8**  
Risciacqua le mani con l'acqua

**9**  
asciuga accuratamente con una salvietta monouso

**10**  
usa la salvietta per chiudere il rubinetto

**11**  
...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE**  
*for* **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpital Universitaire de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.  
October 2006, version 1.

**World Health Organization**

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

## Consigli di buone pratiche per gli operatori del settore alimentare e per chi manipola alimenti

**Norme igieniche rigorose regolano già la produzione di alimenti nell'UE e la loro attuazione è soggetta a controlli ufficiali. Tutte le aziende alimentari devono applicarle. I controlli igienico-sanitari che devono essere attuati dagli operatori del settore alimentare sono progettati per prevenire la contaminazione degli alimenti da parte di agenti patogeni e mirano quindi anche a prevenire la contaminazione degli alimenti da parte del virus responsabile del COVID-19.**

Le azioni di formazione regolari nelle imprese alimentari su tutti questi requisiti sono obbligatorie in modo che le persone che lavorano nelle aziende alimentari sappiano come lavorare rispettando l'igiene.

**Inoltre, nel contesto attuale, le imprese alimentari dovrebbero limitare i contatti esterni allo stretto necessario ad esempio con fornitori o camion, mantenendo le distanze di sicurezza dagli autisti.**

Tra le buone pratiche igieniche prescritte in ogni fase della produzione alimentare sono particolarmente importanti:

- **la pulizia**
- **se necessario, la disinfezione degli impianti e delle attrezzature di produzione tra un lotto di produzione e l'altro,**
- **la prevenzione della contaminazione crociata tra categorie di alimenti e dello stesso alimento in fasi diverse del processo produttivo (ad esempio tra alimenti crudi e alimenti cotti),**
- **l'igiene personale, come il lavaggio e la disinfezione delle mani,**
- **l'impiego di guanti e mascherine ove previsto,**
- **l'uso di calzature e abbigliamento igienici dedicati,**
- **oppure l'astensione dal lavoro in presenza di sintomi di malattia.**

## MISURE IGIENICHE

- **Lavare frequentemente e in modo accurato le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi (se non sono disponibili, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con una concentrazione di alcool di almeno il 60%) dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente infetti.**
- Il lavaggio delle mani è fondamentale per prevenire la contaminazione degli alimenti.

Occorre sempre lavarsi le mani:

- prima di iniziare le preparazioni alimentari;
- prima di manipolare cibi cotti o pronti per il consumo;
- dopo la manipolazione o la preparazione di alimenti crudi;
- dopo la gestione dei rifiuti;
- dopo avere effettuato le pulizie;
- dopo aver usato il bagno;
- dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito;
- dopo aver mangiato, bevuto o fumato;
- dopo aver manipolato il denaro.



**Utilizzare correttamente i guanti al fine di evitare la contaminazione degli alimenti e nello specifico:**

- lavare sempre le mani:
- prima di indossare i guanti
- tra un cambio di guanti e l'altro
- dopo averli tolti
- Il personale che deve manipolare cibo (ad esempio tagliare carne, affettare carne o latticini, pulire pesce, confezionare frutta e verdura) indossa guanti e li sostituisce frequentemente, o altrimenti spesso si lava le mani.
- cambiare i guanti dopo avere svolto attività non legate al cibo (es. maneggiato il denaro, svuotato i cestini, toccato maniglie, pulsanti o carrelli, ...).

- Pulire le superfici di lavoro con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).
- Negli ambienti di lavoro del settore agro-alimentare, in particolare quando si manipolano alimenti non protetti destinati ad essere consumati senza ulteriori trattamenti, è sempre consigliabile indossare la mascherina per evitare la propagazione di goccioline di liquidi organici attraverso tosse, starnuti o saliva.
- L'utilizzo della mascherina può quindi aiutare a limitare la diffusione di virus e batteri, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.
- La mascherina utilizzata dovrebbe rispettare la norma UNI EN 14683:2019 "*Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova*" dà la presunzione di conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione (Allegato I della [Direttiva 93/42/CEE](#) / [Regolamento \(UE\) 2017/745](#)).

**È importante rimanere in casa (e non presentarsi al lavoro), in tutti i casi di febbre, disturbi gastroenterici, tosse.**

## Ministero della Salute – circolare 9 aprile 2020

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Covid-19, nota DGSAF e DGISAN su attività differibili e non differibili dopo Reg. (UE) n. 2020/466 (vedere pag. 21)

Visto il perdurare dell'emergenza Covid-19 su tutto il territorio nazionale, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione hanno trasmesso una nota relativa a: "Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.", che include un allegato (Allegato 1) concernente gli **aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare**, che sostituisce quanto contenuto nelle precedenti note DGSAF prot. n. 5086, 6249 e 6579 rispettivamente del 2, 12 e 18 marzo 2020 anche alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione n. 2020/466 del 30 marzo scorso.

Il documento include le attività che possono essere differite e quelle che invece non possono essere differite per quanto riguarda il benessere animale, la sanità animale, gli scambi commerciali, l'import e l'export, la gestione dei farmaci veterinari, o mangimi (DGSAF) e la sicurezza degli alimenti (DGISAN).

**DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE**

**Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.**

### ALLEGATO 1

Nella gestione della grave situazione di crisi in Italia e nell'intera Europa, tenuto conto anche del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 466/2020 del 30 marzo 2020 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0466&qid=1585746040239&from=IT>), relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute

alla malattia da coronavirus (COVID-19), la Commissione europea ha stabilito, per almeno due mesi, regole straordinarie per facilitare la pianificazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla pandemia Covid-19.

Al riguardo, si premette che i Servizi Veterinari e i Servizi IAN parte integrante del Sistema sanitario nazionale, rivestono un ruolo di supporto rilevante nell'attuale situazione emergenziale. Svolgono, infatti, attività essenziali di controllo e vigilanza per garantire che nonostante le difficoltà legate all'epidemia, sia assicurato il rispetto rigoroso dei requisiti di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali a tutela della salute pubblica.

Ciò premesso, il Ministero della Salute, in continuità con le precedenti disposizioni, ha individuato le **attività indifferibili, che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale** per motivi di rischio sanitario e/o per elevato impatto economico, e quelle che le Regioni e Province Autonome sulla base di una specifica valutazione del contesto e rischio sanitario sul proprio territorio, **possono rimodulare e/o differire per ulteriori 30 giorni**.

DGSAF

## A. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFE

### A.1. Attività veterinarie *che possono essere differite*

- a) controlli programmati per le profilassi di Stato (Brucellosi bovina e ovicaprina, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica). Le qualifiche sanitarie in scadenza delle aziende Ufficialmente Indenni per Brucellosi bovina e ovicaprina nonché per Tubercolosi e Leucosi bovina sono prorogate per un periodo di 60 giorni;
- b) controlli programmati nell'ambito dei Piani di sorveglianza ed eradicazione approvati dalla Commissione europea per l'anno 2020 e Piani pluriannuali;
- c) genotipizzazioni da Piano di selezione genetica EST ovicaprine e programma di selezione nei caprini;
- d) controlli annuali programmati per il 2020 in materia di anagrafe zootecnica (c.d. controlli minimi);
- e) attività di prelievo dell'*obex* per CWD.

## A.2. Attività veterinarie che **non possono essere differite**

a) sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;

b) controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana, in particolare quelli da effettuarsi ai fini della movimentazione e nell'ambito della sorveglianza passiva; sono da ritenersi comunque differibili le verifiche programmate in materia di biosicurezza, fatte salve specifiche necessità derivanti da situazioni di rischio;

c) prelievi dell'*obex* nei piccoli e grossi ruminanti morti e delle categorie a rischio, e al macello nei piccoli ruminanti regolarmente macellati;

d) controlli veterinari in aziende bovine-bufaline e ovicaprine per:

- monitoraggio nelle aree riconosciute "*cluster*" di infezione per Brucellosi;

- risanamento aziende focolaio per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica e attività di disinfezione;

- allevamenti bovini e bufalini Ufficialmente Indenni autorizzati alla produzione di latte crudo destinati alla vendita diretta al consumatore;

- riassegnazione della qualifica sanitaria ai fini della movimentazione, ivi comprese le prove di compravendita, di capi da aziende Ufficialmente Indenni di Province Ufficialmente Indenni e non Ufficialmente Indenni che, per motivi di benessere o altre comprovate ed inderogabili necessità, devono vendere i propri animali ad altri allevamenti;

- i capi di aziende Ufficialmente Indenni che si spostano per transumanza o monticazione (alpeggio) da Province non ufficialmente indenni;

e) controlli veterinari Piano Salmonellosi quelli previsti dal PNSC nei riproduttori (*gallus gallus* e tacchini) e galline ovaiole per il carico e l'accasamento;

f) controlli su animali sensibili alla Blue tongue introdotti in Italia in forza degli Accordi con altri Stati membri ex Regolamento 1266/2007 e s.m. e i.;

- g) visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell'animale nonché acquisire informazioni sull'eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia; di tale intervista deve restare traccia (data e ora dell'intervista timbro e firma del Veterinario ufficiale);
- h) attività connesse all'identificazione e registrazione degli animali: i controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione e, nei casi previsti, durante la movimentazione;
- i) attività connesse al Piano Nazionale Arbovirosi di cui alla nota DGSAF 3789-17/02/2020 con particolare riferimento alla sorveglianza entomologica per West Nile e Usutu;
- l) rilascio di certificazioni atte a garantire la movimentazione degli animali al fine di tutelare il normale proseguo dell'attività della filiera zootecnica e per garantire il rispetto del benessere animale.

## **B. BENESSERE ANIMALE**

Si ricorda che sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge n. 281/91.

### ***B.1. Attività veterinarie che possono essere differite***

#### ***B.1.a Benessere animale***

Le attività ispettive come pianificate dal Piano Nazionale per il benessere animale (PNBA) previste dalla nota prot. n. 4339 del 24/02/20-DGSAF, nonché i controlli durante il trasporto secondo i relativi Piani Nazionale o regionali.

#### ***B.1.b Riproduzione animale***

Nei centri di raccolta, produzione stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, le attività di sopralluogo volte al rilascio di autorizzazione all'attività per i centri di nuova apertura.

### ***B.2 Attività veterinarie che non possono essere differite***

### *B.2.a Benessere durante il trasporto e protezione durante la macellazione*

I controlli ispettivi richiesti da parte delle forze dell'ordine o determinati da segnalazioni di irregolarità che possono pregiudicare il benessere durante il trasporto (ex. Reg. (CE) n. 1/2005); le attività atte alla protezione degli animali durante la macellazione (ex Reg. (CE) 1099/2009).

### *B.2.b Riproduzione animale*

Nei centri di raccolta, produzione e stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, non sono differibili le attività volte al controllo sanitario delle strutture già autorizzate e, in particolare, alla redazione e validazione dei certificati sanitari che accompagnano ogni partita di materiale genetico.

*B.2.c* le attività dei servizi veterinari competenti destinate al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, il cui svolgimento dovrà tenere conto della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle Regioni e Province autonome.

## **C. SCAMBI, IMPORT ED EXPORT**

Le importazioni di animali e merci soggette a controllo veterinario continueranno a realizzarsi con attuali normative nazionali e dell'UE, avendo come riferimento, per le certificazioni sanitarie, anche le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

### *C.1. Attività veterinarie che **possono essere differite***

- controlli a sondaggio di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/93 e i controlli non sistematici di cui all' articolo 11 del medesimo D.lgs.

### *C.2 Attività veterinarie che **non possono essere differite***

- controlli su alimenti di origine animale scaturiti da allerte dell'UE e i controlli su animali vivi e prodotti germinali derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 bis del D.lgs. 28/93;
- controlli già individuati per gli animali sensibili relativamente ad HPAI e Blue Tongue e per le carni di cinghiale relativamente alla PSA;
- ulteriori eventuali controlli legati all'evolversi delle situazioni epidemiologiche a livello internazionale delle varie malattie sia per gli animali che per i prodotti;
- effettuazioni di sopralluoghi e controlli per animali introdotti dall'estero (animali da compagnia) ai sensi degli articoli 32 e 35 del regolamento (UE) 576/2013;
- rilascio delle certificazioni sanitarie per le spedizioni degli animali, dei prodotti germinali e delle merci, laddove prescritto, negli altri Paesi Europei ed extra Europei;
- tutte le attività dei Servizi veterinari concernenti il controllo e la sorveglianza degli animali vivi e delle merci importati dai paesi terzi e introdotti dai Paesi membri per i quali la normativa vigente prevede quarantene, vincoli o canalizzazioni a destino.

#### **D. GESTIONE DEL FARMACO VETERINARIO**

Le attività di sorveglianza sul farmaco veterinario sono predisposte sulla base di indicatori di rischio e di valutazione di congruità dell'uso. Con la nota prot. n. 0004339-24/02/2020-DGSAF-MDS-P sono state fornite indicazioni per la riorganizzazione dell'attività di pianificazione e di attuazione dei controlli ufficiali, basate su criteri specifici e alla luce dei nuovi metodi di rilevazione. L'attività di controllo ufficiale è stata, quindi, rimodulata, definendo, limitatamente ai controlli da eseguirsi presso gli impianti di allevamento e custodia degli animali destinati alla produzione di alimenti, un numero minimo di controlli, in deroga a quanto previsto dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i. e dalle Linee guida del 2012 (prot. n. 0001466-26/01/2012-DGSAF-MDS-P) ma in linea con i nuovi principi del Regolamento (UE) n. 2019/6.



Per le altre tipologie di impianti soggetti a verifica della corretta gestione del farmaco, per le quali rimangono invariate le regole di frequenza e di numerosità dei controlli, il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (REV) rappresenta una fonte dati importante per orientare tali attività sulla base di specifici rischi, valutabili attraverso i report già resi disponibili. Ciò consente una **preliminare verifica da remoto** che, nelle more della creazione di funzioni informatiche ad hoc, sarà oggetto di rendicontazione secondo le modalità già in essere.

#### *D.1 Attività veterinarie che **non possono essere differite***

- controlli su impianti selezionati e/o da individuare ai sensi della programmazione PNBA e Farmacosorveglianza 2020 tra quelli che pongono un serio rischio per la salute umana e animale derivante dal fenomeno dell'antibiotico-resistenza per gli elevati consumi di antibiotici in generale, e/o di antibiotici critici per l'uomo (CIA) sulla base delle informazioni presenti nei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dalla DGSAF e della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome. Tali controlli possono essere svolti in concomitanza con altre attività ufficiali;

- gestione dei difetti di qualità dei farmaci veterinari su precisa segnalazione della DGSAF mediante un intervento di rintraccio delle eventuali confezioni di farmaci interessati ancora presenti sul proprio territorio da parte dei Servizi veterinari locali. Tale intervento implica il sequestro dei farmaci ed avviene, di solito, congiuntamente con il Nucleo NAS dei Carabinieri. Tale attività indifferibile, anche tenuto conto della rarità dell'evento, deve comunque essere garantita.

## E. MANGIMI

### *E.1. Attività veterinarie che **possono essere differite***

- attività di sopralluogo legate al riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi ai sensi del Reg. (CE) n. 183/05 e autorizzazioni nel settore dei mangimi medicati ai sensi del D.lgs. 90/93;
- attività di sopralluogo legate a controlli sull'etichettatura dei mangimi;
- attività di Audit sugli operatori del settore dei mangimi.

### *E.2 Attività veterinarie che **non possono essere differite***

- campionamenti ed analisi effettuati ai sensi della programmazione del PNAA 2020 per i piani di sorveglianza sulla base della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome, fermo restando quanto previsto dalla nota DGSAF 6993 del 25 Marzo 2020, - controlli su sospetto o correlati ad indagini epidemiologiche legate a emergenze, allerte iRASFF o su segnalazione di non conformità;
- attività legate al rilascio di certificazioni sanitarie per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi;

## DGASAN SICUREZZA DEGLI ALIMENTI -

### *F.1. Attività che **non possono essere differite***

Premesso che deve essere comunque garantito il controllo ufficiale sulle filiere di produzione di alimenti che sono attive, si precisa che sono da considerarsi inderogabili e non differibili le seguenti attività svolte dalle Autorità competenti:

- 'attività ispettiva presso gli stabilimenti di macellazione;
- ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza;
- attività di controllo ufficiale (C.U.) correlate alla gestione del sistema di allerta di alimenti e mangimi (RASFF);
- attività di C.U. a seguito di casi o sospetti di malattia trasmessa da alimenti;
- attività di C.U. finalizzate al mantenimento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;

- attività di C.U. e la certificazione in stabilimenti abilitati all'esportazione di alimenti in relazione alle esigenze degli accordi internazionali vigenti;
- attività di C.U. a seguito di segnalazione.

### *F.2. Attività che possono essere rimodulate*

La programmazione delle attività di controllo ufficiale diverse da quelle del paragrafo precedente rimane basata sul rischio per assegnare la priorità dei controlli.

Le Regioni, tenuto conto delle disposizioni adottate a livello nazionale per contrastare l'emergenza (DPCM, ordinanze, ecc.) e valutata la situazione sul proprio territorio, individuano le modalità di controllo più opportune e rimodulano le relative frequenze.

### **Rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari circolare Ministero della salute 14 aprile 2020.**

In riferimento alla nota prot. N. 0012957 – P – 09/04/2020, di pari oggetto si precisa quanto segue:

- 1. relativamente alla deroga per il congelamento di carni fresche invendute, introdotte e/o prodotte entro il 15 marzo 2020, si precisa che tale deroga è riferita anche a carni che, a seguito di ordinativi/contratti antecedenti il 15 marzo, sono già state spedite da Paesi terzi verso l'Italia e sono ancora in viaggio;**
2. per quanto riguarda la rideterminazione della shelf life questa possibilità è applicabile solo alle merci immesse sul mercato ma non a livello della vendita al dettaglio.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/30

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020

**In vigore dal 1° aprile 2020 e si applica fino al 1° giugno 2020.**

È stato pubblicato sulla GUUE il **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).**

Il regolamento stabilisce **misure temporanee necessarie** per contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.

Gli Stati membri che desiderano applicare le misure temporanee stabilite dal presente regolamento informano la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.

In via eccezionale i **controlli ufficiali** e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell'autorità competente per l'esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati.

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell'attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale presenti all'autorità competente una dichiarazione che attesti che l'originale del

certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile. Nell'effettuare tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali, l'autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:

- nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall'autorità competente su base temporanea;
- nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.

## **TESTO DEL REGOLAMENTO**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) [\(1\)](#), in particolare l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l'altro, l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere, tra gli altri, i rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali qualora

essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

- (2) L'attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell'UE.
- (3) **Nei suoi «Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali» [\(2\)](#), la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, il corretto funzionamento del mercato unico non dovrebbe essere compromesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a garantire la circolazione delle merci.**
- (4) **Conformemente al regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di controllo composto delle autorità competenti designate per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. In particolare, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del suddetto regolamento le autorità competenti devono disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o devono avervi accesso.**
- (5) Durante l'attuale crisi connessa alla COVID-19, gli Stati membri hanno posto in essere importanti restrizioni della circolazione delle loro popolazioni al fine di proteggere la salute umana.
- (6) Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione che, in conseguenza di tali restrizioni della circolazione, la loro capacità di impiegare personale adeguato per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, come prescritto dal regolamento (UE) 2017/625, è gravemente compromessa.

- (7) Nello specifico, diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale addetto ai controlli. Le difficoltà sorgono in particolare per quanto riguarda l'esame clinico degli animali, determinati controlli sui prodotti di origine animale, sulle piante e sui prodotti vegetali nonché sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale, e le prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati dagli Stati membri.
- (8) In conformità della legislazione dell'UE che disciplina gli scambi di animali vivi e di materiale germinale all'interno del mercato unico, segnatamente le direttive 64/432/CEE [\(3\)](#), 88/407/CEE [\(4\)](#), 89/556/CEE [\(5\)](#), 90/429/CEE [\(6\)](#), 91/68/CEE [\(7\)](#), 92/65/CEE [\(8\)](#), 2006/88/CE [\(9\)](#), 2009/156/CE [\(10\)](#) e 2009/158/CE [\(11\)](#) del Consiglio, le partite di animali vivi e di materiale germinale devono essere accompagnate dai certificati sanitari originali in tutti i loro movimenti tra gli Stati membri.
- (9) Diversi Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che danno luogo alla firma e al rilascio dei certificati ufficiali e degli attestati ufficiali originali in formato cartaceo, i quali dovrebbero accompagnare le partite di animali e di materiale germinale che vengono trasferite fra gli Stati membri o entrano nell'Unione, non possono attualmente essere effettuati conformemente alla legislazione dell'UE.
- (10) Pertanto dovrebbe essere temporaneamente autorizzata un'alternativa alla presentazione dei certificati e attestati ufficiali originali in formato cartaceo, tenendo conto dell'uso da parte degli utenti registrati del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione [\(12\)](#) e dell'attuale incapacità tecnica di Traces di rilasciare certificati elettronici conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Questa alternativa dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo degli operatori a norma del regolamento (UE) 2017/625 di presentare documenti originali, quando tecnicamente fattibile.
- (11) Alla luce di tali circostanze specifiche, dovrebbero essere adottate misure per evitare gravi rischi per la salute del personale delle autorità competenti, senza compromettere la prevenzione dei rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante derivanti da animali, piante e relativi prodotti e senza compromettere la prevenzione dei rischi per il benessere degli animali. Nel contempo dovrebbe essere garantito il corretto funzionamento del mercato unico, sulla base della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.**

(12) Gli Stati membri che hanno gravi difficoltà a gestire i loro sistemi di controllo esistenti dovrebbero pertanto poter applicare le misure temporanee previste dal presente regolamento nella misura necessaria alla gestione delle relative gravi disfunzioni dei sistemi di controllo. Gli Stati membri dovrebbero adottare quanto prima tutte le misure necessarie per porre rimedio alle gravi disfunzioni dei loro sistemi di controllo.

(13) Gli Stati membri che applicano le misure temporanee previste dal presente regolamento dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.

(14) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile per due mesi, al fine di facilitare la pianificazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla COVID-19. In considerazione delle informazioni ricevute da vari Stati membri, che suggeriscono che le misure temporanee debbano essere previste immediatamente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

**Il presente regolamento stabilisce misure temporanee necessarie per contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.**

*Articolo 2*

Gli Stati membri che desiderano applicare le misure temporanee stabilite dal presente regolamento informano la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.



### *Articolo 3*

In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell'autorità competente per l'esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati.

### *Articolo 4*

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell'attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale presenti all'autorità competente una dichiarazione che attesti che l'originale del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile. Nell'effettuare tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali, l'autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

### *Articolo 5*

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:

- a) nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall'autorità competente su base temporanea;
- b) nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.

### *Articolo 6*

**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

**Esso si applica fino al 1° giugno 2020.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

[\(1\) GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.](#)

[\(2\) C\(2020\) 1753 final del 16 marzo 2020.](#)

[\(3\) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina \(\[GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64\]\(#\)\).](#)

[\(4\) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina \(\[GUL 194 del 22.7.1988, pag. 10\]\(#\)\).](#)

[\(5\) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina \(\[GUL 302 del 19.10.1989, pag. 1\]\(#\)\).](#)

[\(6\) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina \(\[GUL 224 del 18.8.1990, pag. 62\]\(#\)\).](#)

[\(7\) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini \(\[GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19\]\(#\)\).](#)

[\(8\) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE \(\[GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54\]\(#\)\).](#)

[\(9\)](#) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ([GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14](#)).

[\(10\)](#) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1](#)).

[\(11\)](#) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ([GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74](#)).

[\(12\)](#) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») ([GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37](#)).

ULTIMO AGGIORNAMENTO MERCOLEDI 22 APRILE 2020

